



Ai sigg.ri CLIENTI LORO SEDI

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE GIOVANILE STABILE

1

La Legge di Bilancio 2018 ha disciplinato un nuovo incentivo all'occupazione, per un periodo massimo di trentasei mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire **dal 1° gennaio 2018**, assumono, con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.

AZIENDE BENEFICIARIE

Possono fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro del settore privato: sono esclusi quindi tutti gli enti o organismi elencati nel D.Lgs n. 165/2001 che disciplina i soggetti giuridici appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Sono inoltre esclusi dal godimento dell'incentivo i datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell'esonero, entro i 6 mesi dall'assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell'incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Inoltre l'incentivo **non trova applicazione** per i datori di lavoro **domestico** e nel caso di assunzione con contratto di **apprendistato**, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento.

ASSUNZIONI AGEVOLABILI

Sono agevolabili le assunzioni di dipendenti che abbiano le seguenti caratteristiche:

- instaurazione di un rapporto di lavoro a **tempo indeterminato** e a tutele crescenti con
- giovani di età **inferiore ai 30 anni** che
- non siano **mai** stati occupati a **tempo indeterminato** con il medesimo o con altri datori di lavoro.



Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell'incentivo.

*Per le instaurazioni di rapporto effettuate **entro il 31 dicembre 2018**, l'esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i **35 anni di età**, a parità delle altre condizioni*

L'esonero contributivo in parola trova applicazione anche:

- in caso di **prosecuzione a tempo indeterminato**, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
- nel caso di **trasformazione**, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a **tempo indeterminato**, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

MISURA DELL'INCENTIVO

L'incentivo si sostanzia

- nell'**esonero** dal versamento del **50% dei contributi** previdenziali a carico **del datore** di lavoro, per un periodo massimo di **36 mesi**,
- nel **limite di 3.000 euro** annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell'incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest'ultimo potrà fruire dell'incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

L'incentivo, in questo caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo

Lo studio rimane a disposizione per eventuali richieste di informazioni.

Thiene (VI), 10 Gennaio 2018.

StudiPaghe Srl